

Comune di Gassino Torinese (Torino)

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)

NORMATIVA E AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge Regionale del 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i., ad oggetto "Norme in materia di edilizia sociale" e dei Regolamenti attuativi, è indetto il bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2 della L.R., l'ambito territoriale di riferimento per il presente Bando di concorso è il n. 22 che comprende i Comuni di: *Gassino Torinese, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Crescentino, Foglizzo, Fontanetto Po, Lauriano, Montanaro, Monte da Po, Rivalba, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia.*

Ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 è inoltre disposta la formazione della graduatoria degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ad essi destinati.

REQUISITI PER PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono partecipare al presente bando di concorso, ai sensi dell'art.3 L.R. 3/2010 coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito territoriale n.22 o essere iscritti all'AIRE;

In attesa dell'esito del giudizio in corso in merito all'incostituzionalità dell'art. 3, comma 1 lettera b) della L.R. n. 3/2010, è consentita la partecipazione a coloro che, alla data di approvazione del bando, sono residenti nei Comuni dell'ambito territoriale n. 22 anche in assenza del requisito "della residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi nei Comuni dell'ambito territoriale n. 22", precisando che qualora l'esito del giudizio in corso non dovesse modificare l'attuale normativa regionale mantenendo invariati i requisiti previsti dall'attuale L.R. n. 3/2010 le domande che non rispetteranno il suddetto requisito saranno da considerarsi automaticamente escluse dal Bando;

- c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal

Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 24.827,91 (*Come da D.D. 506/A2201A/2023 del 19/10/2023*) e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;

APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- ✓ **ISEE:** è quello stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in corso di validità;
- ✓ **Nucleo familiare richiedente:** si intende la famiglia composta dai membri iscritti **da almeno un anno** nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
 - b) figli minori del richiedente;
 - c) altro genitore di figli minori del richiedente;
 - d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.
- ✓ **Alloggio scadente:** si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari.
Per **alloggio scadente si intende altresì** l'immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:
 - elementi propri dell'unità immobiliare: pavimenti; pareti e soffitti; infissi; impianto elettrico; impianto idrico e servizi igienico-sanitari; impianto di riscaldamento;
 - elementi comuni: accessi, scale e ascensore; facciate, coperture e parti comuni in genere.
 - ✓ **Servizio igienico incompleto:** si intende quello **non composto da:** wc, lavabo e doccia o vasca.

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del “Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere redatta esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune di Gassino Torinese, in distribuzione presso:

- ➔ Ufficio Politiche Sociali - P.zza Antonio Chiesa, 3 - Piano terra (previo appuntamento telefonico al 011.960.07.77)

oppure scaricabile dal sito del Comune di Gassino Torinese: www.comune.gassino.to.it

Il modulo di domanda, **munito di marca da bollo da € 16,00** debitamente compilato e firmato dal richiedente, corredato oltre che dalla fotocopia del documento d’identità valido, dalla necessaria documentazione, pena l’esclusione, potrà essere:

- spedito con Posta Elettronica Certificata (PEC) alla PEC del Comune:

gassino@cert.ruparpiemonte.it (**esclusivamente in formato PDF**)

secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale). La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata dal Comune. Si precisa che, nel caso in cui il richiedente scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena d’esclusione, resta comunque fissato nell’ora e nel giorno di scadenza del bando.

- spedito a mezzo del servizio postale, con Raccomandata A/R, indirizzata a:

COMUNE DI GASSINO TORINESE - Piazza Antonio Chiesa, 3 10090 GASSINO TORINESE (TO) (per il termine di presentazione farà fede la data del timbro postale);

- consegnato a mano presso l’Ufficio Politiche Sociali, Piazza Antonio Chiesa, 3 - (previo appuntamento telefonico al 011 9600777)

**LE DOMANDE DEVONO ESSERE CONSEGNATE ESCLUSIVAMENTE
A PARTIRE DAL PERIODO SOTTO INDICATO:
dal 02/01/2024 al 20/02/2024**

Per i lavoratori emigrati all’estero iscritti all’AIRE il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni dalla scadenza sopra indicata.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra indicato.

E’ fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicando nell’apposito spazio previsto nel modulo di domanda il domicilio.

L’eventuale cambiamento di domicilio deve essere comunicato immediatamente all’Ufficio Politiche Sociali.

Al fine di facilitare e accelerare l’istruttoria comunale è consentito, a comprova delle dichiarazioni rese sul modello di domanda, allegare ulteriore documentazione attestante quanto autocertificato.

Ai sensi dell’art. 6 della L.R. 3/2010, **ci si riserva di richiedere agli interessati ulteriori documenti**, oltre a quelli già indicati nel modello di domanda, eventualmente occorrenti per comprovare le situazioni dichiarate nella domanda fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni a decorrere dalla richiesta. Per i lavoratori emigrati all’estero iscritti all’AIRE il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTI OBBLIGATORI:

- MODULO DI DOMANDA
- ATTESTAZIONE ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) **in corso di validità.**
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE DEL RICHIEDENTE **in corso di validità.**
- COPIA DI REGOLARE TITOLO DI SOGGIORNO **in corso di validità.**

L'ufficio Politiche Sociali del Comune di Gassino T.se non potrà effettuare fotocopie e non sarà autorizzato a ritirare domande incomplete della documentazione prevista.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

Saranno escluse le domande pervenute **non** corredate da:

- Copia del documento di identità in corso di validità;
- Copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
- Firma in calce alla domanda;
- Marca da bollo da € 16,00;
- ISEE in corso di validità;
- Documentazione richiesta che non possa essere autocertificata.

Si precisa che la domanda non può essere presentata da più di un componente del medesimo nucleo familiare.

Saranno altresì escluse tutte le istanze pervenute oltre il termine fissato dall'Amministrazione comunale per la scadenza e cioè il 20/02/2024 (per i lavoratori emigrati all'estero iscritti all'AIRE proroga di 30 giorni dalla data di scadenza sopra indicata).

Per le istanze inviate a mezzo raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

All'istruttoria delle domande, pervenute entro i termini richiesti, provvede l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Gassino Torinese.

Il medesimo Ufficio richiede agli interessati di produrre, ove necessario e previsto dalla legge, la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella domanda o richiesta di aggiornamento, fissando loro un termine d'adempimento di 15 giorni dalla data della richiesta da parte dell'Ufficio. Per i lavoratori emigrati all'estero iscritti all'AIRE il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Come previsto dall'art. 6, comma 3, della L.R. 3/2010 le domande, corredate dalla documentazione acquisita, saranno trasmesse alla **COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA** Regione Piemonte di cui all'articolo 7, della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 **entro 60 giorni dalla scadenza del Bando.**

Alle domande è attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3/10 e del Regolamento dei punteggi, n.10/R.

La Commissione Assegnazione Alloggi di cui all'articolo 7 della L.R.3/2010, valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, **forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, **la graduatoria aggiornata provvisoria**, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è **pubblicata per quindici giorni consecutivi** nell'Albo Pretorio online del Comune in cui si trovano gli alloggi e/o Comuni compresi nell'ambito territoriale n. 22, nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'ATC in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria aggiornata **viene data notizia** sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito internet del Comune, tramite avviso pubblico. **Non verranno inviate comunicazioni a mezzo del servizio postale**, fatto salvo per il lavoratori emigrati all'estero.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione), **gli interessati possono presentare ricorso**, in marca da bollo, **alla Commissione, che provvede in merito entro quarantacinque giorni** dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In sede di ricorso alla Commissione **non** sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda. **Non** sono, pertanto, valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente, sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, **ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità**, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la **Commissione formula la graduatoria definitiva**, previa effettuazione di sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria aggiornata definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

La graduatoria aggiornata ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria.

CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000, i requisiti per l'accesso sono comprovati con dichiarazione sostitutiva (Modulo di domanda).

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, sia in fase di istruttoria che all'atto dell'assegnazione, potranno essere richiesti documenti attestanti la veridicità delle dichiarazioni.

Le verifiche sulle autocertificazioni potranno essere effettuate direttamente attraverso le pubbliche amministrazioni che detengono i documenti di interesse.

Inoltre, potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, di congruità con il tenore di vita sostanziale in relazione alla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria, fatte salve le eventuali responsabilità di natura penale punite ai sensi di legge ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

L'Amministrazione Comunale espletterà tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati.

Il presente avviso costituisce avvio del procedimento.

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso il Comune ha facoltà, prevista dall'art. 5 comma 5 della L.R. 3/2010, di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate.

Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

ASSEGNAZIONI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

L'assegnazione viene comunicata tramite lettera Raccomandata A/R.

La rinuncia all'assegnazione dell'alloggio proposto che risulti adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta la decadenza dalla graduatoria o dagli aggiornamenti della stessa.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non indicato nel presente Avviso si fa riferimento alla Legge Regionale n. 3/2010 e ai relativi Regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta Regione Piemonte 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R, nonché ad ogni altra legge e disposizione statale e/o regionale vigenti in materia nel tempo.



Ufficio SERVIZI AL CITTADINO

Comune di Gassino T.se

Il Responsabile del Servizio

Dott. Massimo Bocca